

COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

CONVENZIONE CON IL CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE

Con la presente scrittura fra:

Il dott. SCANDELLARI Michele, Responsabile del IV settore Polizia Locale del Comune di Malalbergo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'ente, il quale agisce ai sensi dell'art. 6, 2° comma lett. c) della Legge 15.05.1997 n. 127, modificato dall'art. 107, comma 3 lettera c) del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii;

e

Il Sig. MINARELLI Valerio, nato a Molinella (BO) il 28/10/1953 in veste di legale rappresentante dell'Associazione Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie, C.F. 92018150372, con sede a Bologna, Via Rosario 2/5, iscritta al RUNTS Rep. Nr. 51192 del 29/9/2022 – Sez. Enti con Personalità Giuridica Det. Nr. 8530 del 07/05/2025;

Premesso che:

- L'amministrazione comunale ha approvato con deliberazione di Giunta n. 79 del 07/08/2025 lo schema della presente convenzione;
- Il D.lgs 117/2017, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- La Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
- La Regione Emilia Romagna all'Art.1 della L.R.23/1989 riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
 - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 - concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e ambientale;
- L'articolo 3 del regolamento dell'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per servizi idrici e rifiuti CAMB/2020/13 del 27 febbraio 2023 prevede la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie riconosciute da leggi regionali come accertatori con funzioni di polizia amministrativa nel campo del corretto conferimento dei rifiuti.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto

Il Comune di Malalbergo, volendo garantire la vigilanza e il controllo ambientale sul proprio territorio, con particolare riferimento a:

- D.Lgs. 152/2006 Testo unico in materia ambientale limitatamente alle sanzioni amministrative relative al divieto di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- L.R. n. 8/1994 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria;
- Legge n.157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- L.R. n. 11/2012 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e disciplina della pesca;
- L.R. n.4/2007 (Artt. 21, 27, 28, 29), n. 50/95 Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- L.R. n. 15/2006 Disposizione per la tutela della fauna minore in EmiliaRomagna;
- L.R. n.32/1988 Disciplina acque minerali e termali del sottosuolo.
- Regolamento Comunale del Verde;
- Regolamento Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale;
- Prescrizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali in materia ambientale;
- Regolamento ATESIR CAMB/2020/13 del 27 febbraio 2023.

Attiva con il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie la vigilanza ambientale sul territorio comunale di Malalbergo.

Tale attività consisterà nell'organizzazione di uscite autonome sul territorio con particolare riguardo a:

- parchi pubblici urbani (controllo rispetto norme comportamentali);
- aree di sgambamento (controllo norme comportamentali e corretta fruizione);
- corretto smaltimento rifiuti urbani nel rispetto delle tipologie di raccolte differenziate attivate (per accertare eventuali violazioni);
- randagismo e verifica iscrizione anagrafe canina;
- siti oggetto di discarica incontrollata e abusiva (per accertare eventuali violazioni)
- specifiche richieste di intervento da parte della Polizia Locale da concordarsi, con sufficiente anticipo, con la disponibilità dei volontari o, in caso di emergenze ecologiche, in collaborazione con gli enti preposti, se e in quanto richiesto.

Le GEV si rendono disponibili sulla base di un programma da concordare con l'amministrazione a predisporre incontri nelle scuole per sensibilizzare alunni e personale scolastico in merito alle funzioni delle GEV e dei contenuti delle normative di interesse ecologico ambientale.

L'ammontare complessivo di ore di servizio di vigilanza sul territorio viene stabilito, in 450 ore annue da svolgersi utilizzando mezzi privati o di proprietà dell'Associazione e in fasce orarie variabili, a seconda della natura del servizio prestato e degli accorgimenti tesi a rendere più efficace la vigilanza.

L'attività delle G.E.V. sarà orientata all'educazione ambientale in chiave preventiva e repressiva, anche con possibilità di accertare le violazioni autonomamente, redigendo apposito verbale che verrà consegnato all'amministrazione per il completamento dei dati e la notificazione. L'attività deve essere svolta adottando modalità rispettose dei diritti e della dignità dei cittadini.

Le funzioni di coordinamento della vigilanza sono esercitate dalla Polizia Locale.

Art.2 - Rapporti Associazione e Servizio

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si impegna, per lo svolgimento delle attività di vigilanza sul territorio di Malalbergo, ad utilizzare i propri soci volontari e, prioritariamente, quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. All'inizio delle attività i responsabili della gestione delle attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale, nominati rispettivamente dal Comune di Malalbergo e dal Corpo Provinciale

delle Guardie Ecologiche Volontarie, predispongono il programma operativo, anche in via informale, in base alle esigenze del territorio, per la realizzazione delle attività ex art. 1. Copia dei rapporti di servizi relativi alle attività svolte sul territorio comunale verranno raccolte a cura del responsabile nominato dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie e consegnate semestralmente al Comune di Malalbergo. Per la prestazione delle attività convenzionate il Corpo Provinciale delle guardie Ecologiche Volontarie mette a disposizione un numero congruo di volontari.

Art.3 - Sorveglianza Attività

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

Il Comune di Malalbergo è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dal Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività di cui all'Art 1, nonché a comunicare tempestivamente al Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione delle attività di cui all'art. 1, vigilano sullo svolgimento delle stesse, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici e sopralluoghi effettuati anche disgiuntamente.

Art.4 - Attributi e Qualifiche degli Operatori

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio di vigilanza ambientale avendo frequentato, previa selezione iniziale, un apposito corso di formazione, comprendente anche un esame finale secondo le direttive regionali. Il personale volontario, impiegato sul territorio, deve essere in possesso di regolare decreto prefettizio di nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell'Art.138 T.U.L.P.S. e può svolgere l'attività intervenendo per far rispettare tutte le competenze loro affidate dalle normative di settore e regionali e da quanto contenuto nell'atto di nomina.

Art.5 Copertura Assicurativa Operatori

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie garantisce che i volontari inseriti nelle attività di vigilanza ambientale del territorio comunale sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art.4 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

Art.6 - Utilizzo Mezzi Operativi

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie utilizzerà per lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale sul territorio, proprie attrezzature e mezzi costituiti da autoveicoli, motoveicoli, apparecchiatura radio ricetrasmittente, attrezzatura fotografica, modulistica per la redazione dei rapporti di servizio e per la redazione di verbali.

Art.7 - Oneri della Convenzione

Per le spese sostenute dal Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie per lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale descritte nell'Art. 1, è previsto un rimborso a fronte della presentazione di un documento consuntivo, concernente gli esborsi sostenuti.

Detto rimborso è determinato annualmente e nella misura massima dalla Giunta Comunale e prevede eventuali oneri fiscali inclusi, per le spese sostenute dalla associazione stessa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: modulistica per verbali di rapporti di servizio di accertamento di infrazione, materiale di consumo, cancelleria, manutenzione dell'attrezzatura, spese per il carburante, oneri per la copertura assicurativa, ecc ;

Il Comune di Malalbergo si impegna a rimborsare al Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie le spese rientranti nel precedente comma, nei limiti indicati e su presentazione del documento consuntivo, attestante le spese sostenute per l'attività svolta a favore dell'amministrazione comunale.

Nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'ente in convenzione, sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili - gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 Aprile 2013, n. 62 che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

Art.8 - Resoconto attività

A consuntivo l'associazione, Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie presenta all'ente convenzionato una relazione sull'attività svolta in relazione alla presente convenzione.

Art. 9 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/09/2025 fino al 31.12.2026.

L'eventuale rinnovo avviene mediante adozione di apposito atto e la convenzione è eventualmente modificabile in ogni suo aspetto in caso di mutate esigenze dei contraenti.

Art.10 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Malalbergo può risolvere la presente convenzione, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Malalbergo degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art.11 - Spese Contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 26, co 1, del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, correttivo del D.lgs 117/2017 e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 co.5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
dott. Michele Scandellari

Il Presidente del CP. GEV – BOLOGNA
Valerio Minarelli